INTERVENTI IN MATERIA DI QUALITA' DELLA REGOLAZIONE, RIASSETTO NORMATIVO E CODIFICAZIONE. - LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2001

Art. 20-bis

Decreti legislativi correttivi e integrativi

Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9 e 11, il Governo puo' adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Versione in vigore dal 16 dicembre 2005, non più in vigore dal 13 luglio 2006 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001
Estremi	Legge 29 luglio 2003, n. 229
Capo	IV — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-in-materia-di-qualita-della-regolazione-riassetto/art-20-bis-decreti-legislativi-correttivi-e-integrativi/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it